



LEGA PRO

COMUNICATO N. 34/DIV – 13 OTTOBRE 2026

34/107

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 9, 10, 11 E 12 OTTOBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9, 10, 11 e 12 Ottobre 2026

9^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

DESENZANO	DOLOMITI BELLUNESI	2-0
LECCO	ALCIONE MILANO	1-1
NOVARA	CITTADELLA	0-2
PERGOLETTESE	CARPI	2-1
RENATE	GIANA ERMINIO	2-2
TRENTO	FOLGORE CARATESE	1-0
TREVISO	OSPITALETTO FRANCIACORTA	0-1
UNION BRESCIA	PRO VERCELLI	2-0

GIRONE B

FORLÌ	LIVORNO	1-1
OSTIAMARE	PIANESE	0-0
PERUGIA	VADO	0-2
PESCARA	GUIDONIA MONTECELIO	1-1
PINETO	REGGIANA	(*)
RAVENNA	CAMPOBASSO	3-1
SPEZIA	GUBBIO	2-0
VIS PESARO	GROSSETO	2-3

(*) gara sospesa per impraticabilità del terreno di gioco sul risultato di 2-0

GIRONE C

ALTAMURA	CATANIA	0-3
BARLETTA	CAVESE	1-1
CASARANO	SALERNITANA	0-0
CASERTANA	MONOPOLI	3-1
CROTONE	AUDACE CERIGNOLA	2-3
FOGGIA	POTENZA	1-3
PICERNO	COSENZA	1-2
SCAFATESE	SORRENTO	3-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 12 e 13 ottobre 2026 ha adottato le



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 9, 10, 11 E 12 OTTOBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARLETTA, CASARANO, COSENZA, FOGGIA, LECCO, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, SCAFATESE, SORRENTO, SPEZIA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante la gara, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
 2. al 39° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
- Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 33° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, tre bottigliette semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

LIVORNO

A) per fatti antisportivi, violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato il pannello di copertura lato destro della panchina da loro occupata;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 100 per la condotta sub B)] e in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PICERNO per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, in quanto lo stesso si attardava all'ingresso in campo per regolarizzare l'equipaggiamento.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver divelto dodici mattonelle dei servizi igienici loro riservati.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **13 GENNAIO 2027 ED € 500,00 DI AMMENDA**

GAUCCI ALESSANDRO (PERUGIA)

per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irrispettosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiurioso nei confronti del IV Ufficiale e di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto:

A) si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso, proferendo nei suoi confronti ripetute espressioni ingiuriose ed irrispettose per contestarne l'operato;

B) invitato alla calma, si avvicinava ulteriormente al IV Ufficiale puntandogli il dito contro con fare violento e spintonandolo con una mano;

C) a seguito dell'intervento del Componente della Procura Federale, che indossava il badge attestante la sua qualifica, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose e gli appoggiava una mano sulla spalla.

Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di quattro mesi quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 2, lett. b), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **27 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

LUCIONI FABIO

(COSENZA)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo l'espulsione dell'Allenatore della propria squadra, usciva dall'area tecnica e protestava platealmente, ripetutamente e veementemente nei loro confronti, impedendo al IV Ufficiale di effettuare la revisione FVS.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

VOLUME LUIGI

(BARLETTA)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)

COPPITELLI FEDERICO

(COSENZA)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica protestando platealmente, ripetutamente e veementemente nei loro confronti e impedendo al IV Ufficiale di effettuare la revisione FVS.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NUTI FRANCESCO

(PESCARA)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall'area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DIANA AIMO
MANDORLINI ANDREA
TURATI MARCO

(PERUGIA)
(RAVENNA)
(SPEZIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TACCHINARDI MARIO
IORI MANUEL

(GIANA ERMINIO)
(NOVARA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GALDIOLO ALBERTO (VIS PESARO)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto abbandonava l'area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAVIGLIA SALVATORE (VIS PESARO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto abbandonava l'area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti, per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSSINI MATTEO (CARPI)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito al volto, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZUPPEL DIEGO (NOVARA)

per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria

sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

PAPAZOV DIMITAR (PERUGIA)

per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASOLARI FEDERICO (OSTIAMARE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIPINTO NICOLA	(ALTAMURA)
DA SILVA CASTRO MATEUS	(BARLETTA)
DALMAZZI ALESSANDRO	(COSENZA)
COPPOLA GIUSEPPE	(PICERNO)
MAESTRELLI ALESSIO	(TREVISO)
MERCATI ALESSANDRO	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROMANO ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
FRANCO DOMENICO	(BARLETTA)
DESOLE FABIO	(CARPI)
CIOTTI PIETRO	(CASARANO)
ROCCHI GABRIELE	(CASERTANA)
DUCA TOMMASO	(FOLGORE CARATESE)
MUNARETTI LUCA DOMENICO	(FORLÌ)
FABRI FRANCESCO	(GROSSETO)
FIORINI PIETRO	(GROSSETO)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
CASAROTTO MATTEO	(LECCO)
MALLAMO ANDREA	(LECCO)
MOTTA MATTEO	(PESCARA)
PAGLIARI MARCO	(PRO VERCELLI)
BREVI TOMMASO PIETRO	(TREVISO)
BALESTRERO DAVIDE	(UNION BRESCIA)
CRESPI VALERIO	(UNION BRESCIA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SADOTTI EDOARDO	(ALCIONE MILANO)
MORESO ARJONA OSCAR	(AUDACE CERIGNOLA)
SELLAF MATISS ALI BELA	(AUDACE CERIGNOLA)
LOMBARDI LORENZO	(CARPI)
FAVALE GIULIO	(CASERTANA)

ALLEGRETTO ANDREA	(CATANIA)
MANNUCCI TOMMASO	(CAVESE)
RIZZO MATTEO	(COSENZA)
BARCELLA KEVIN	(CROTONE)
CRAPISTO FRANCESCO	(CROTONE)
TODISCO GIANMARCO	(FOGGIA)
ZUCCON FEDERICO	(FOGGIA)
BALLABIO MARCO	(GIANA ERMINIO)
TORNAGHI PIETRO	(GIANA ERMINIO)
TASCONE SIMONE	(GUIDONIA MONTECELIO)
REGAZZETTI SAMUELE	(LIVORNO)
OLIVIERI EDOARDO	(MONOPOLI)
MONDINI GABRIELE	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
NESSI RICCARDO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
FERRANDINO DANIELE	(PERGOLETTESE)
RICCARDI DAVIDE	(PERUGIA)
MORELLI GABRIELE	(PIANESE)
BASSOLI ALESSANDRO	(PICERNO)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
DONATI GIULIO	(RAVENNA)
CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)
POTENZA ANTONIO	(SORRENTO)
BENASSAI FRANCESCO	(TRENTO)
CAPPELLETTI DANIEL	(TREVISO)
GIORGINI PIETRO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VINCIGUERRA ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
CHIRICO' COSIMO	(CASARANO)
PALUMBO FRANCESCO	(CASARANO)
MINAJ ELIOS	(CAVESE)
BRIGNOLA ENRICO	(CROTONE)
GROSSO FILIPPO	(CROTONE)
MUSSO ANTONINO	(CROTONE)
RUSSINI SIMONE	(DESENZANO)
GOBETTI NICOLO	(DOLOMITI BELLUNESI)
MONDONICO DAVIDE	(DOLOMITI BELLUNESI)
TRABUCCHI NICOLAS	(DOLOMITI BELLUNESI)
RAVASIO MARIO	(FOGGIA)
TESSIORE ANDREA	(FOLGORE CARATESE)
MORA CHRISTIAN	(GIANA ERMINIO)
GHIRARDELLO TOMMASO	(GUBBIO)
SPINA MARCO	(GUBBIO)
COMI PIETRO	(LECCO)
BONASSI LUCA	(LIVORNO)
CERRETTI CRISTIAN	(MONOPOLI)
ZAMBATARO EYOB	(NOVARA)
GALUPPINI FRANCESCO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
TIGANI EDOARDO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
LADINETTI RICCARDO	(PERUGIA)
ESPOSITO EMMANUELE	(PICERNO)
LOIACONO GIUSEPPE	(POTENZA)
VAN KOEVERDEN LUC CORNELIS	(PRO VERCELLI)

MARTINUS	
RABBI SIMONE	(RAVENNA)
CARDINALI ALESSANDRO	(SPEZIA)
MEHIC AMER	(TRENTO)
NOBILE TOMMASO EMMANUE	(TREVISO)
BAILO GIORGIO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 13 Ottobre 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani